

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA - SCUOLA DI  
SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA E L'AZIENDA  
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

**premessato che**

- la struttura Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (di seguito denominata AOU di Sassari), è caratterizzata da specificità ortopediche e traumatologiche;
- ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 502 e successive modificazioni;
- il D.M. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 1/8/2005 ha approvato il "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" introducendo altresì il sistema di accreditamento della formazione e che con D.M. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006 sono stati inoltre definiti, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali e specifici che devono essere posseduti dalle strutture ed i requisiti generali e specifici di idoneità della rete formativa, nonché la possibilità di utilizzo di servizi, attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate o nelle Aziende Ospedaliere che ospitano le suddette strutture, attraverso la stipula di convenzioni con strutture di supporto (definite "strutture complementari") di specialità diversa da quella della struttura di sede e che possono anche non essere accreditate;
- con D.P.C.M. del 6 Luglio 2007 è stato definito lo schema tipo di contratto annuale di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 368/99 e successive modifiche, finalizzato esclusivamente all'apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della Scuola e che detto contratto, siglato dai medici in formazione, non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro;
- è interesse della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di Ferrara (di seguito denominata Scuola), ottenere che i discenti ad essa iscritti possano da un lato completare la loro esperienza professionale nei vari settori dell'ortopedia e traumatologia e, dall'altro, avvalersi delle strutture operative e della casistica clinica dell'AOU di Sassari per l'approfondimento sul piano scientifico delle relative problematiche specialistiche previste, nonché per lo svolgimento di attività pratiche di tipo chirurgico e medico assistenziale, anche al fine delle elaborazioni di tesi di specializzazione;
- è interesse dell'AOU di Sassari acquisire i dati scientifici derivanti dalla collaborazione con la Scuola, dovendosi postulare che da ciò abbia a derivare un miglioramento delle prestazioni che in essa si svolgono;
- sulla materia esiste una precisa convergenza di operatività e di ricerca tra l'Università e la AOU di Sassari;

**tra**

L'Università degli Studi di Ferrara, codice fiscale n. 80007370382, rappresentata dal Rettore, Prof. Giorgio Zauli nato a Forlì, il 10.10.1960, domiciliato per la sua carica in Ferrara, Via L. Ariosto, 35, autorizzato alla stipula del presente atto

**e**

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, Via Coppino n. 26, P.IVA 02268260904, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Pintor, in qualità di Legale Rappresentante;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### **ARTICOLO 1**

Allo scopo di attivare un rapporto di collaborazione tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'AOU di Sassari per lo svolgimento di attività formative pratiche di tipo ortopedico e traumatologiche, per i medici iscritti alla Scuola e per l'utilizzo del personale sotto il profilo didattico, scientifico e delle strutture dell'AOU di Sassari, anche al fine dell'apporto di questa struttura ai compiti didattici, di ricerca e di preparazione professionale di personale sanitario, l'Università di Ferrara, in riferimento alle vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di Specializzazione si avvale, nell'ambito della Scuola, delle strutture nonché del personale medico dell'AOU di Sassari.

### **ARTICOLO 2**

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 1, l'AOU di Sassari:

- mette a disposizione dell'Università per le necessità di formazione dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione, spazi ed attrezzature e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative ed assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica. A tal fine appositi tutor aziendali individuati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa guideranno il medico in formazione impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività mediche dell'AOU di Sassari. Ciascun tutore non potrà contemporaneamente seguire un numero di medici in formazione specialistica superiore a 3. La graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia sono vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti delle strutture dell'AOU di Sassari sulla base del programma formativo personale;
- si impegna a verificare le attività svolte dai medici in formazione specialistica illustrate e certificate, controfirmati dal medico in formazione, mediante la tenuta di un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'AOU di Sassari presso il quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo;
- si impegna, altresì, a verificare il soddisfacimento del debito orario previsto dal D.Lgs. 368/99 per i medici in formazione specialistica con apposite certificazioni o con opportuni sistemi di rilevazione delle presenze, anche informatici.

l'Università:

- può avvalersi di personale dell'Azienda per lo svolgimento di attività didattiche e pratiche della Scuola nei modi e limiti stabiliti dalla normativa in materia di insegnamento, presso l'Azienda stessa, le cui strutture, concordemente, vengono ritenute dalle parti specificamente idonee a fornire una adeguata preparazione tecnico-pratica ai medici in formazione specialistica;
- può attribuire al personale medico dell'Azienda, nel quadro del programma dell'attività didattica della Scuola, le funzioni di professore a contratto per l'esperimento di:
  - corsi di insegnamento integrativi;
  - gruppi di lezioni su argomenti specialistici particolari;
  - forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate ed altre forme di collaborazione didattica.

### **ARTICOLO 3**

La prestazione didattica del personale dell'AOU di Sassari, sarà svolta a titolo gratuito e senza oneri per l'Università.

### **ARTICOLO 4**

L'attribuzione dei compiti degli insegnamenti e degli altri compiti connessi alla didattica specialistica, al personale dell'AOU di Sassari, avverrà su delibera del Consiglio della Scuola.

### **ARTICOLO 5**

Nessun rapporto di impiego o di lavoro si instaurerà tra l'Università ed il personale docente designato.

### **ARTICOLO 6**

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche, sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività, le sedi delle stesse, vengono stabiliti dal Consiglio della Scuola all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Il Consiglio della Scuola, nel formulare le suddette modalità, dovrà tener presente la necessità che le attività didattiche, specie quelle di carattere pratico da svolgersi presso l'AOU di Sassari, siano coordinate con le attività specifiche di questo e si attuino sotto la responsabilità del personale dirigente.

Al fine di poter meglio strutturare tale coordinamento, il Consiglio della Scuola delibera secondo quanto concordato direttamente con la Direzione Sanitaria dell'AOU di Sassari

### **ARTICOLO 7**

Il Direttore della Scuola e la Direzione Sanitaria dell'AOU di Sassari vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, conducono le opportune e necessarie verifiche, nonché propongono agli organi deliberanti dei rispettivi Enti gli argomenti e le modifiche che la concreta sperimentazione della convenzione stessa può suggerire.

### **ARTICOLO 8**

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dai medici in formazione specialistica che hanno sottoscritto il contratto di formazione specialistica annuale di cui all'art. 37 del D.Lgs. 368/99, sono a carico dell'Azienda secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 368/99 e successive modificazioni.

## **ARTICOLO 9**

Il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, viene corrisposto esclusivamente dall'Università degli Studi di Ferrara secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 10**

Sulla base del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture dell'AOU di Sassari, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

## **ARTICOLO 11**

L'AOU di Sassari assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

L'AOU di Sassari si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle del Centro e comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

## **ARTICOLO 12**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà validità fino a quando una delle parti non ne dia formale disdetta all'altra, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

## **ARTICOLO 13**

Il presente atto, stipulato in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte seconda, e art. 1 Tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, con onere a carico della parte richiedente. In materia di bollo si applicheranno le disposizioni vigenti in materia.

Ferrara, lì

Università degli Studi di Ferrara  
Il Rettore  
Prof. Giorgio Zauli

Sassari, lì

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Giuseppe Pintor